

**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 13 DEL 03.04.2019

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé

Sede legale: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)

Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138

<http://www.unionevalletta.it> – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05

Art. 1 – Finalità del servizio

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta istituisce e organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio è finalizzato a:

- facilitare la frequenza nelle scuole dell'Infanzia e dell'obbligo;
- facilitare il rapporto famiglia – scuola;
- sostenere la genitorialità;
- "proteggere" il tragitto casa – scuola.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio concerne il trasporto degli alunni, residenti nel territorio dell'Unione (Comune di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), regolarmente ammessi a frequentare le scuole dell'obbligo e dell'Infanzia presenti sul territorio, per tutto il periodo fissato dal calendario scolastico ufficiale, e gli alunni non residenti, ma frequentanti le scuole dell'obbligo e dell'infanzia presenti nel territorio dell'Unione (Comune di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), e che hanno la possibilità di usufruire del servizio, utilizzando una fermata presente nel territorio dell'Unione.

La concessione agli alunni non residenti è subordinata alla disponibilità di posti sui mezzi, dopo l'accoglimento di tutte le richieste degli alunni residenti nel territorio dell'Unione (Comune di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè).

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta assicura, nei limiti delle proprie risorse disponibili, il servizio di trasporto mediante la sua gestione diretta o nella forma dell'appalto a terzi, anche solo di parte del servizio stesso.

Il servizio viene svolto in orari compatibili con gli orari e i calendari scolastici - stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Universitaria, dalla Regione Lombardia, dall'Istituto Comprensivo e dalla Scuola dell'Infanzia - mediante trasporto degli alunni con corse di andata e ritorno; la partenza avviene dai punti di raccolta (fermata) secondo orari stabiliti e l'arrivo coincide con la sede scolastica, e viceversa.

L'Amministrazione dell'Unione predispone un piano di trasporto scolastico individuando orari e fermate. Ove le condizioni di sicurezza lo garantiscano (presenza di marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.) la distanza minima fra due fermate dello scuolabus, di norma, non può essere inferiore a duecento metri.

Gli orari possono subire lievi ritardi a causa dell'andamento del traffico urbano o di eventuali imprevisti. L'iscritto al servizio deve raggiungere la fermata con un anticipo di almeno cinque minuti rispetto la tabella oraria.

Eventuali richieste di variazioni di orari e/o di fermate verranno prese in considerazione solo in presenza di validi motivi, e verificate a insindacabile giudizio da parte dei responsabili interessati (Affari Generali ed Istituzionali, Polizia Locale e Territorio).

Per la corsa di andata l'utente deve trovarsi presso la fermata indicata dall'apposito cartello, corrispondente alla scelta effettuata all'atto dell'iscrizione al servizio e scende dal mezzo esclusivamente presso la sede scolastica di appartenenza.

Viceversa, per la corsa di ritorno, l'utente sale sul mezzo di trasporto presso la sede scolastica e scende alla medesima fermata della corsa di andata.

Potrà essere concesso all'utente, compatibilmente con l'organizzazione del servizio, di utilizzare due fermate diverse per l'andata e il ritorno, su richiesta motivata della famiglia da presentare al momento dell'iscrizione al servizio. L'utilizzo di fermate diverse dovrà essere il medesimo per l'intero periodo scolastico e per tutti i giorni della settimana.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia, che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'eventuale accompagnatore, presente sullo scuolabus, alcuna responsabilità di fatti accaduti durante detto percorso.

I genitori si impegnano personalmente o tramite altra persona adulta, indicata nel modulo di iscrizione, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione e la fermata dello scuolabus.

Qualora il genitore fosse impossibilitato, anche solo saltuariamente, a riprendere il proprio figlio alla fermata, dovrà sottoscrivere apposita liberatoria per autorizzare l'alunno a scendere dallo scuolabus, pur in mancata presenza del genitore o di un adulto, sollevando, pertanto, da ogni responsabilità sia l'autista, sia eventualmente il personale di accompagnamento, sia l'Unione. In caso contrario l'alunno rimarrà sullo scuolabus fino al termine del percorso e verrà riaccompagnato presso gli Uffici dell'Unione dove i genitori dovranno andare a riprenderlo.

La suddetta liberatoria è prevista per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Non è consentita per i bambini della Scuola dell'Infanzia, per cui è fatto obbligo che alla fermata ci sia la presenza di un adulto (indicato all'atto dell'iscrizione).

Art. 4 - Criteri per l'ammissione al servizio

L'iscrizione al servizio deve essere effettuata secondo le procedure definite dall'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.

Le domande di iscrizione si intendono automaticamente confermate e rinnovate di anno in anno per ogni ciclo di studio frequentato (scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di primo grado), salvo rinuncia scritta da presentare all'ufficio istruzione, entro il termine fissato per le iscrizioni.

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento.

Il periodo di apertura delle iscrizioni sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito internet dell'Unione e mediante l'affissione di apposite locandine nelle sedi scolastiche.

Il servizio è organizzato sulla base delle iscrizioni pervenute entro il termine perentorio definito dall'ufficio segreteria e istruzione per gli alunni in possesso del seguente requisito:

- iscritti e frequentanti una delle scuole (statali o paritarie) presenti sul territorio dell'Unione (comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè).

L'ammissione al servizio (intesa sia come nuova iscrizione sia come conferma e rinnovo annuale) è subordinata alla regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici (ristorazione scolastica, trasporto scolastico e/o servizio pre e post scuola). Pertanto, in caso di situazione debitoria, l'Ufficio segreteria ed istruzione provvederà a richiedere la regolarizzazione della posizione (pagamento totale o rateizzazione del debito) che dovrà avvenire entro un termine concordato fra Ufficio e cittadino.

In caso di mancata regolarizzazione, sarà comunicato il diniego di accettazione della domanda di iscrizione o della conferma e rinnovo dell'iscrizione e pertanto l'utente non potrà usufruire del servizio.

Qualora le domande pervenute nei termini e dotate dei requisiti richiesti, siano eccedenti il numero di posti disponibili su ciascun automezzo, gli interessati saranno ammessi tenendo conto dei seguenti criteri di precedenza:

- a) distanza dal luogo di residenza alla sede scolastica (sarà privilegiato l'alunno più distante della scuola);
- b) alunni più piccoli

In caso di parità tra gli alunni interessati, si procederà all'assegnazione del posto disponibile secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio segreteria ed istruzione provvede a confermare l'accettazione della domanda di iscrizione (solo per le nuove istanze, le conferme e rinnovi si intendono automaticamente accettate, salvo i casi di situazione debitoria come sopra specificato).

Le domande di iscrizione al servizio oltre il termine previsto ovvero in corso d'anno scolastico dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. Saranno eventualmente

accettate, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, esclusivamente per la residua disponibilità dei posti e purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti. In tal caso l'accesso al servizio decorrerà dal mese successivo a quello di accettazione della domanda.

Art. 5 – Piano di trasporto scolastico

L'ufficio istruzione predispone il piano di trasporto scolastico tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.

Il Piano di trasporto scolastico viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

I punti di salita e di discesa dai mezzi (fermate) vengono definiti nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Sulla base delle richieste pervenute nei termini fissati e tenuto conto delle condizioni per l'ammissione, l'ufficio segreteria e istruzione procede alla definizione del piano dettagliato annuale di trasporto scolastico, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, degli utenti ammessi al servizio e relativi punti di salita e discesa. Tale piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza del presente Regolamento. Pertanto, la pianificazione dei percorsi e delle fermate non potrà subire variazioni, salvo per comprovate necessità ai fini di una migliore offerta del servizio.

Il servizio di trasporto non viene garantito per i percorsi e/o punti di salita/discesa (fermate) in cui è attivato il servizio piedibus per la scuola frequentata.

Art. 6 – Modifiche al piano di trasporto scolastico

Nel caso in cui un plesso scolastico (sia esso statale che paritario) debba, per motivi organizzativi o strutturali, variare la propria sede, l'Amministrazione dell'Unione valuterà, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l'attivazione di un "piano trasporto provvisorio".

Tale piano avrà durata per tutto il periodo interessato alla variazione di sede.

Esclusivamente in questo caso verranno accettate, in corso d'anno, iscrizioni e /o disdette con determinazione della tariffa in rapporto ai mesi di durata del piano provvisorio.

Art. 7 - Tariffe del servizio

L'ammissione e fruizione del servizio comporta il pagamento, da parte dei genitori dell'alunno o esercenti la potestà, di una tariffa, nella misura e con le modalità determinate annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione.

La tariffa ha carattere forfettario e non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio.

Il servizio può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, ecc...) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

Il pagamento dovrà essere effettuato in due quote da versare la prima entro il 30 settembre (periodo settembre-dicembre) e la seconda entro il 31 gennaio (periodo gennaio-giugno).

In particolare si stabilisce il seguente criterio per la determinazione della quota a carico dell'utenza riferita ai soli mesi di settembre e giugno:

- per gli alunni della scuola dell'infanzia i mesi di settembre e giugno sono dovuti per intero;
- per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado il mese di settembre è dovuto per intero mentre nulla è dovuto per il mese di giugno (compensazione con il mese di settembre).

Le modalità organizzative e gestionali di pagamento per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico sono disposte dall'ufficio segreteria e istruzione.

Coloro che presentano istanza di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento in relazione ai mesi di scuola da effettuare (tenuto conto che la fruizione del servizio decorre dal mese successivo a quello di accettazione della domanda).

Non sono previste riduzioni per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale (es. solo alcuni giorni nell'arco della settimana, solo corsa di andata, etc....).

Nel caso di particolari situazioni di disagio economico-sociale gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Valletta.

E' riconosciuta comunque la gratuità del servizio a tutti gli alunni diversamente abili e portatori di handicap secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 104/92 e s.m.i).

Il mancato utilizzo del servizio senza aver effettuato la rinuncia comporta comunque il pagamento della tariffa.

Nell'eventualità di ritardato pagamento nei termini previsti i genitori o esercenti la potestà gli utenti verranno sollecitati con avviso scritto.

Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva delle quote dovute.

Art. 8 - Comportamento dell'utenza

Per una maggiore sicurezza dell'alunno e anche per una finalità di "educazione stradale", là ove presenti, è fatto obbligo all'utente l'utilizzo delle cinture di sicurezza sullo scuolabus. Si invita i genitori o chi ne fa le veci a sensibilizzare il proprio figlio/minore ad abituarsi all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

Considerata la delicatezza insita al servizio in questione, gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e civile verso gli altri utenti e il conducente ed in ogni caso tale da non pregiudicare la massima sicurezza richiesta nell'esecuzione del servizio di trasporto. A tal fine i genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a sensibilizzare i propri figli in tal senso e a far rispettare loro le regole di condotta come sotto specificate.

Ogni utente dovrà salire sullo scuolabus con ordine e con la massima attenzione, senza foga e senza spingere, e sedersi compostamente sul primo posto libero che incontra. È dovere dell'alunno non occupare con il proprio zaino un altro posto a sedere, ma permettere a qualsiasi alunno la possibilità di sedersi. Durante il percorso è vietato alzarsi o cambiare posto. All'arrivo presso la sede scolastica ognuno degli utenti dovrà scendere dal pullman ordinatamente e nel rispetto degli altri compagni ed avviarsi senza correre all'entrata dell'edificio scolastico.

Su formale segnalazione da parte dei conducenti, è facoltà dell'Amministrazione disporre l'esclusione dal servizio degli alunni che tengano un comportamento non conforme alle regole di condotta sopra sommariamente descritte o che determinino comportamenti, azioni o altro che possano pregiudicare la sicurezza e/o il corretto svolgimento del servizio.

I genitori dell'alunno indisciplinato o chi ne esercita la patria potestà verranno convocati presso la sede dell'Unione mediante lettera raccomandata A.R. al fine di ricercare le soluzioni più opportune per evitare il ripetersi di comportamenti scorretti da parte dall'alunno. Nel caso in cui non si verifichino cambiamenti significativi nel comportamento sarà disposta l'esclusione dal servizio dell'utente.

I familiari dell'utente sono, in ogni caso, ritenuti responsabili di ogni danno arrecato dall'utente medesimo verso cose e persone ed in particolare verso gli altri utenti e gli automezzi adibiti al servizio.

Qualora dovessero sorgere problematiche di comportamento di un alunno a danno di un altro o di altri, la famiglia interessata ha la possibilità di formale segnalazione all'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione. La scuola non è, in alcun modo, responsabile di quanto avviene sullo scuolabus durante il tragitto, e qualsiasi intervento da parte del corpo docente

ha eventualmente una finalità educativa, ma non formale. Non saranno prese in considerazione lamentele orali.

Art. 9 – Responsabilità dell'Unione

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e/o la ditta appaltatrice del servizio rispondono, ognuno per quanto di rispettiva competenza, della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, in particolare dalla salita/discesa del minore alla fermata prescelta fino alla sede dell'istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non riconducibili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

Art. 10 – Responsabilità del personale conducente

I compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto all'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione.

Il conducente dello scuolabus e l'eventuale accompagnatore dovranno adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei trasportati in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio autobus).

Il conducente dell'automezzo è tenuto a osservare un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere, nella maniera più assoluta, qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguitabile, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della loro dignità.

Il conducente ha l'obbligo di assicurare il servizio a tutti gli alunni ammessi a fruirne, arrivando puntale (secondo quanto stabilito dagli orari del servizio) all'ingresso della scuola, così da permettere all'alunno di essere presente all'inizio della lezione.

È tenuto, inoltre, ad adeguarsi agli orari di ingresso e di uscita degli alunni di tutte o parte delle scuole e/o delle classi interessate, così come a tutte le modifiche, anche temporanee, degli stessi (sospensione delle lezioni; uscite anticipate di Scuole classi o sezioni; ingressi ritardati per riunioni, scioperi o altri motivi derivanti dall'organizzazione scolastica ecc.).

Durante la conduzione dell'automezzo adibito al servizio non è, di norma, consentita – senza giustificato motivo - la modifica dei percorsi autorizzati o la sosta, anche temporanea, per finalità diverse da quelle del servizio.

Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale, il conducente deve improntare la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza e affinché in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza del mezzo e dei trasportati.

A tale scopo il conducente si assicura che l'automezzo adibito al servizio sia sempre in condizioni di efficienza, attivando tempestivamente e ove ne ricorra la necessità l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione che si rendano necessari.

Nell'esecuzione del servizio il conducente dovrà attenersi al piano dei percorsi e delle fermate stabiliti dall'Amministrazione, invitando le famiglie degli utenti a rivolgersi direttamente all'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione per eventuali richieste o reclami. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione.

Art. 11 - Servizio di accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è garantito per le sole percorrenze delle scuole dell'infanzia. Può essere inoltre effettuato saltuariamente e qualora ve ne sia la necessità e ad insindacabile giudizio dell'Ente, anche per le altre corse delle scuole del territorio.

Il servizio consiste nella sorveglianza degli alunni affinché gli stessi non adottino comportamenti scorretti e/o pericolosi per sé e per gli altri passeggeri, compreso il conducente del mezzo. E' compito degli accompagnatori anche l'assistere gli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo, il sorvegliare che alla fermata prevista siano presenti i familiari, il controllare che tutti i posti a sedere vengano adeguatamente occupati ed il segnalare, al conducente e all'Ente, tutti i fatti che rischiano di compromettere la sicurezza degli utenti.

Art. 12 - Integrazione con il servizio Piedibus

Il servizio di trasporto non viene garantito per i punti di raccolta (fermate) ovvero i percorsi in cui è attivato il servizio piedibus per la scuola frequentata.

Solo in casi del tutto eccezionali, che saranno valutati dal Responsabile del Servizio, sarà possibile autorizzare l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico.

Art. 13 - Sospensione del servizio

L'Amministrazione si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio - dovuta ad es. a guasti degli automezzi, carenza temporanea di personale, impraticabilità delle strade, altre cause di forza maggiore – la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, l'erogazione del servizio in questione, dando, anche solo telefonicamente o attraverso i canali di informazione istituzionale (ivi compreso il sito internet dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta), l'opportuno preavviso all'utenza.

Art. 14 - Rinuncia al servizio

L'utente può rinunciare al servizio mediante comunicazione da presentarsi al protocollo dell'Unione, entro il termine fissato per le iscrizioni. Solo in questo caso l'utente non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo.

Qualora la rinuncia pervenga dopo il termine fissato per le iscrizioni ma prima dell'inizio del servizio l'utente è esonerato dal pagamento di qualsiasi quota rateale ma dovrà essere corrisposta una maggiorazione per la rinuncia tardiva al servizio, nell'importo fissato dalla Giunta dell'Unione.

La disdetta dal servizio nel corso dell'anno è consentita solo per comprovate motivazioni (es. trasferimenti di residenza, motivi di salute, particolari esigenze familiari, ecc.) e deve essere comunicata tempestivamente per iscritto; in tal caso deve essere versata, oltre all'importo corrispondente alle mensilità del servizio già usufruito, una quota pari a n. 2 mensilità (decorrenti dal mese di presentazione della rinuncia al servizio).

È esclusa, in qualsiasi caso, ogni forma di rimborso delle somme già eventualmente pagate.

Art. 15 – Servizi aggiuntivi di trasporto per attività scolastiche

Una volta realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'Unione dei Comuni, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse di bilancio, ha facoltà di mettere a disposizione i mezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico per uscite didattiche, visite d'istruzione, spettacoli, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo-didattico.

I servizi di cui sopra sono identificati e qualificati come "Servizi aggiuntivi".

Art. 16 - Norme finali

La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente sottoscrittore della richiesta di iscrizione al servizio scuolabus risponde personalmente e patrimonialmente dell'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento medesimo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.